



TRIBUNALE DI ENNA

I Giudici dell'Esecuzione

visto il D.L. n. 11/2020;

visto il D.L. n. 18/2020;

viste le *"Prime linee guida per il governo dell'attività processuale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, adottate dal

Presidente del Tribunale di Enna il 18/3/2020;

ritenuto necessario, quanto ai procedimenti di Esecuzione immobiliare e mobiliare, dare mandato alla Cancelleria di trasmettere le linee guida medesime agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti di Enna, dei notai del Distretto di Enna e Nicosia ed ai commissionari delle vendite mobiliari;

p.q.m.

dispone trasmettersi, a cura della cancelleria Esecuzioni immobiliari e mobiliari, le *"Prime linee guida per il governo dell'attività processuale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, adottate dal Presidente del Tribunale di Enna il 18/3/2020, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti di Enna, all'ordine dei notai del Distretto di Enna e Nicosia ed ai commissionari delle vendite mobiliari.

Enna, 19/3/2020

I Giudici dell'Esecuzione

TRIBUNALE DI ENNA

Depositato in Cancelleria

N 2.0. MAR. 2020

L'Assistente Giudiziario
Giovanni D'Alessandro

dott. Nunzio Noto

dott.ssa Evelia Tricani

3 8

8 8

8 8

1948
1949 1950 1951



TRIBUNALE DI ENNA

Il Presidente

Prime linee guida per il governo dell'attività processuale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Enna, 18 marzo 2020

Il Presidente,

preso atto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto e, segnatamente e da ultimo, delle prescrizioni ed indicazioni contenute nell'art.83 del D.L. n.18/2020;

preso atto dei contributi offerti dal signor Procuratore della Repubblica in sede, dr. Massimo Palmeri, dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Enna, avv. Salvatore Spinello, dal Presidente della sezione penale, dr. Francesco P. Pitarresi, dal magistrato coordinatore del settore civile, dott.ssa Marika Motta, dal g.o.p. incaricato del settore delle esecuzioni, dr. Nunzio Noto, dalla Dirigente dell'ufficio N.E.P., dott.ssa Vally Carolo; sentiti i responsabili delle cancellerie;

considerato che, nella gestione del lavoro giudiziario, occorre distinguere il periodo fino al 15.4.2020, caratterizzato da una generalizzata sospensione dell'attività giudiziaria, salve le eccezioni previste per legge, da quello successivo, fino al 30.6.2020;

rilevato che le indicazioni previste per il periodo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 sono allo stato emesse al fine di consentire una preventiva conoscenza delle possibili modalità operative dell'ufficio, anche al fine di porre in essere, con il reciproco aiuto e collaborazione di tutti i protagonisti dell'attività giurisdizionale, quelle attività preparatorie che consentano la più adeguata risposta ed il minore disagio possibile all'utenza, pur in considerazione delle necessità di tutela, che assumono valore primario, della pubblica salute;

rilevato che le disposizioni saranno in ogni tempo suscettibili di modifica in ragione delle indicazioni che perverranno dall'autorità sanitaria e delle indicazioni che perverranno dal Presidente della Corte di Appello nonché dall'Avvocatura, dai magistrati, dai responsabili delle cancellerie;

ritenuto, infine, che le presenti disposizioni disciplinano, con ciò volendo rispondere ad alcune esigenze che sono state evidenziate dal Presidente dell'Ordine degli avvocati, segnatamente per quanto riguarda le attività ex art.415 bis c.p.p., l'attività del Tribunale e non quella della Procura della Repubblica;

ciò premesso, così dispone:

Materia Penale

Periodo dal 8.3.2020 al 15.4.2020

In tale periodo le udienze sono rinviate d'ufficio, con l'eccezione delle cause urgenti indicate al co.3, lett. b) del D.L. n.18/2020.

Il rinvio d'ufficio esclude la celebrazione dell'udienza.

Il Presidente del collegio, il giudice monocratico, il Gip provvederanno ad indicare la data di rinvio dei procedimenti con decreto emesso fuori udienza.

Il decreto conterrà la specificazione delle attività istruttorie che si intenderanno svolgere nella nuova udienza solo ove diverse da quelle preventivate per l'udienza differita sicchè, in assenza di indicazioni, le parti, pubblica e privata, e/o la cancelleria provvederanno alla ricitazione dei testi o dei consulenti già originariamente previsti.

Il decreto di rinvio va comunicato all'ufficio del p.m. e comunicato o notificato ai difensori ed alle parti private (imputato, parte civile, responsabile civile) con le modalità di cui ai commi 13 e 14 dell'art.83 D.L. n.18/2020. In particolare, si segnala che "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

E' opportuno affiggere alle porte esterne delle aule, a cura della cancelleria, prima della prevista ora di trattazione delle udienze, avviso di differimento dell'udienza e l'espressa indicazione, invece, della cause che saranno trattate.

Le udienze per i processi previsti ai nn.1, 2 e 3 del comma 3, lettera b), dell'art.83 del D.L. n.18/2020 vanno trattati in via di urgenza solo quando "i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda".

Si reputa opportuno che l'istanza di trattazione venga depositata in cancelleria, con mezzi telematici o pec, almeno tre giorni prima dell'udienza, onde consentire all'ufficio e alle parti interessate l'adozione degli incombeni necessari (traduzione, videocollegamento, citazione/controcitazione testi, avviso al personale di sorveglianza, ecc.) per consentire la materiale celebrazione dell'udienza alla data già fissata.

Si sollecitano, al riguardo, i difensori a farsi parte diligente nei confronti dei rispettivi assistiti, sì da orientare le loro scelte ed evitare, nei limiti del possibile, che qualche imputato inoltri "a sorpresa", magari la stessa mattina dell'udienza, l'istanza di trattazione.

Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ex art.472, co.3, c.p.p..

Si raccomanda ai sigg.ri avvocati di evitare la partecipazione alle udienze dei loro tirocinanti.

Nell'individuare le date di rinvio i magistrati interessati dovranno tener conto:

dei pregressi carichi di udienza, tenuto anche conto della gravissima scopertura di organico di cui soffre l'ufficio, limitando per quanto possibile, tranne che per i processi di particolare rilevanza, la fissazione di udienze straordinarie e/o la protrazione al tardo pomeriggio delle attività di udienza (con conseguente ricorso al lavoro straordinario);

della natura "urgente" del singolo processo, desunta dai criteri normativi, tabellari e dalle indicazioni del programma di gestione;

dei tempi normalmente occorrenti affinché le cancellerie provvedano a smaltire la mole di avvisi che si renderà necessaria.

Periodo dal 16.4.2020 al 30.6.2020

Va premesso che le indicazioni qui di seguito espresse sono meramente indicative e condizionate dalle linee guida che verranno emesse dal Presidente della Corte di Appello e dall'evolversi della situazione epidemiologica.

E' consentito il deposito a mezzo pec di atti e documenti e, segnatamente, delle liste testi, degli atti di impugnazione in genere, delle istanze di revoca e modifica di misure cautelari, delle opposizioni a decreto penale di condanna, di opposizione a richiesta di archiviazione, di richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di richieste di incidente probatorio, di nomina di difensore, di richiesta di rilascio copie fascicolo TIAP (se il difensore sia già a conoscenza degli atti di cui richiedere copia), di richieste di copia di atti e sentenze.

Le istanze di natura urgente (es. provvedimenti de libertate) saranno accompagnate da segnalazione telefonica da parte del professionista e/o della parte pubblica.

Devesi comunque segnalare che, se viene garantita la validità del deposito degli atti di impugnazione in via telematica ove la competenza sul giudizio di impugnazione sia di questo ufficio, non così può garantirsi, allo stato, per le impugnazioni il cui giudizio sia di competenza di altro ufficio, in assenza di indicazioni, allo stato, a livello distrettuale.

Si ritiene non opportuno e da non consentire l'accesso indiscriminato ai difensori in cancelleria per il deposito degli atti di impugnazione, dovendosi invece ritenere anche per tali incombenti l'obbligo di preventiva "prenotazione" dell'accesso mediante comunicazione telefonica o telematica alla cancelleria competente, secondo le disposizioni già emesse.

Pec cancelleria GIP/GUP: gip.tribunale.enna@giustiziacert.it
Pec cancelleria penale: dibattimento.tribunale.enna@giustiziacert.it

Riferimenti telefonici come da indicazioni presenti sul sito internet del tribunale

Materia civile

Per il periodo fino al 15.4.2020.

Per detto periodo l'attività giudiziaria è limitata alle sole cause urgenti indicate all'art.2, lett. g), n.1 D. L. n.11/2020.

Deve essere privilegiata la trattazione scritta della causa ai sensi della lettera h) dell'art.2 del D.L. n.11/2020. Il giudice assegnatario del procedimento avviserà le parti che la causa sarà trattata con le dette modalità, fissando un termine per il deposito telematico degli atti ed assumendo la causa in decisione alla scadenza.

Qualora non sia possibile la superiore modalità di trattazione dovrà essere utilizzata la modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Il giudice assegnatario comunicherà alle parti l'adozione di tale modalità, indicando la data e l'ora del collegamento. I difensori delle parti comunicheranno telematicamente al giudice le eventuali problematiche che impediscano tale modalità di svolgimento dell'udienza, onde consentire al giudice l'adozione di modalità alternative.

Solo in caso di impossibilità di trattazione scritta o da remoto del procedimento, l'udienza sarà trattata con la presenza fisica dei partecipanti, con indicazione dell'orario della sua celebrazione che dovrà essere rigorosamente rispettato onde evitare non consentiti assembramenti di persone. La mancata presenza delle parti all'orario fissato sarà ragione di declaratoria di non luogo a provvedere.

La cancelleria dovrà dare comunicazione al personale di sorveglianza all'ingresso del palazzo di giustizia, al fine di consentire l'accesso delle parti interessate alle udienze fissate e del loro orario.

Si reputa opportuno precisare, quanto alle cause "relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parente, di matrimonio o di affinità" quanto segue:

che non possono ritenersi urgenti le cause di separazione e divorzio consensuali;

che nelle cause di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, essendovi già un provvedimento regolativo delle obbligazioni alimentari, l'istante dovrà indicare le specifiche ragioni di urgenza che non ne consentano il differimento, urgenza la cui sussistenza sarà valutata dal giudice assegnatario;

che non possono ritenersi urgenti, ai fini dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, le cause di divorzio, essendovi già un provvedimento regolamentante le condizioni di separazione, salvo specifica indicazione in ricorso delle ragioni di urgenza;

che anche nelle cause di separazione, ove siano controversi obblighi alimentari, ai fini dell'udienza di comparizione dei coniugi, appare opportuno che il ricorrente indichi le specifiche ragioni di urgenza;

per le cause in cui sia già fissata l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi ovvero l'udienza per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, le parti dovranno depositare telematicamente, almeno sette giorni prima dell'udienza, istanza di trattazione della causa indicando le specifiche ragioni di urgenza.

Procedure concorsuali ed esecutive.

Tutte tali procedure non rientrano nel novero dei procedimenti "urgenti".

Per le procedure prefallimentari, l'urgenza potrebbe derivare solo nei casi in cui "la ritardata trattazione può procurare grave pregiudizio alle parti" (ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando, o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro). Ovviamente la segnalazione dell'urgenza deve essere rilevata dal ricorrente, con modalità telematica, per essere sottoposta al vaglio del magistrato assegnatario.

Sono sospese, in tale periodo, le vendite e le attività di consulenti e professionisti delegati, a meno che non possano essere svolte esclusivamente in via telematica.

Possono essere svolte attività di messa in sicurezza degli immobili pericolanti, su segnalazione del custode, previa autorizzazione del GE, che ne determinerà le modalità, sentito il creditore procedente e, ove possibile, il debitore, con modalità telematiche.

Per il periodo dal 16.4.2020 al 30.6.2020.

Va premesso che le indicazioni qui di seguito espresse sono meramente indicative e condizionate dalle linee guida che verranno emesse dal Presidente della Corte di Appello e dall'evolversi della situazione epidemiologica.

Contenzioso ordinario e lavoro.

Le cause ordinarie saranno tendenzialmente rinviate a data successiva al 30.6.2020, salvo che le stesse possano essere oggetto di trattazione scritta o da remoto, con le modalità già più sopra precisate.

Possono essere oggetto di trattazione scritta le richieste di mezzi istruttori (art.183, co.7, c.p.c.) e la precisazione delle conclusioni (art.189 c.p.c.) che dovranno essere depositate telematicamente. Qualora vi sia udienza già fissata per tali incombenzi, il deposito telematico dovrà essere effettuato almeno sette giorni prima dell'udienza, onde consentire alla cancelleria di provvedere all'accettazione del documento, o comunque nel diverso termine assegnato dal giudice.

Può essere oggetto di trattazione scritta anche la causa di prima comparizione ove la parte convenuta si costituisca nei termini di cui all'art.166 o 416 c.p.c.

Deve essere privilegiato, nell'attività istruttoria, il ricorso alla testimonianza scritta ex art.257-bis c.p.c..

Sarà il giudice assegnatario ad indicare le modalità di trattazione, eventualmente anche su sollecitazione delle parti.

Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ex art.128 c.p.c..

Il p.m. viene esentato dalla partecipazione alle udienze civili ed il suo intervento viene assicurato con la trasmissione del fascicolo ed il rilascio del parere o delle sue conclusioni per iscritto.

I procedimenti sommari e cautelari, in genere, avranno la precedenza sui procedimenti ordinari e potranno essere trattati anche anteriormente alla data del 30.6.2020 (ma sempre successivamente al 15.4.2020), compatibilmente con le esigenze di ruolo e previa richiesta della parte di trattazione urgente del procedimento, con indicazione delle specifiche ragioni che saranno poi vagliate dal giudice assegnatario del procedimento.

Per le cause "relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parente, di matrimonio o di affinità" valgono, sino alla data del 30.6.2020, gli stessi criteri di trattazione espressi per il periodo di sospensione generalizzata delle udienze.

Fino alla data del 30.6.2020 è obbligatoria la modalità telematica per l'iscrizione a ruolo della causa e per il pagamento del contributo unificato.

Tutte le comunicazioni e depositi di atti avverranno al fascicolo telematico del procedimento.

Le modalità di accesso alle cancellerie sono disciplinate, fino alla data del 30.6.2020, con separato provvedimento.

Procedure concorsuali ed esecutive.

Anche per tali procedure le attività d'udienza vengono, in linea tendenziale, rinviate a data successiva al 30.6.2020, a meno che non sia disposta dal giudice assegnatario la trattazione scritta o da remoto, eventualmente su sollecitazione delle parti, e con l'eccezione della eventuale declaratoria di urgenza emessa dal giudice assegnatario, su sollecitazione della parte interessata che dovrà indicare le specifiche ragioni di urgenza sottese all'istanza.

Sono sospese tutte le attività dei collaboratori del g.d. o del g.e. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.) che necessitino di accesso ai pubblici uffici e comunque contatti con terze persone, con assolvimento medio tempore delle sole attività diverse possibili.

Sono sospese tutte le attività di visita degli immobili oggetto di procedure di vendita.

Le nuove vendite saranno fissate a data successiva al 30.6.2020.

Le vendite autorizzate, ma non ancora pubblicate, saranno differite a data successiva al 30.6.2020, revocando eventualmente la pubblicità non ancora eseguita, se già disposta. Il curatore, o il professionista delegato, potrà procedere in autonomia a tale attività, con comunicazione telematica al giudice.

Le vendite già pubblicate e per le quali siano state formulate offerte potranno essere differite, ma solo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art.571 c.p.c., e solo purchè detto termine scada successivamente al 30.6.2020 e non sia materialmente impossibile la celebrazione della gara (ad esempio, per indisponibilità della sala d'aste), dovendosi privilegiare la tutela delle ragioni di pubblica salute a quelli dei creditori procedenti; viceversa, dovrà disporsi nuovo incanto, con restituzione delle offerte ricevute e con nuova pubblicità.

Per gli immobili già oggetto di aggiudicazione, il decreto di trasferimento e quindi l'ordine di liberazione va differito a data successiva al 30.6.2020.

Saranno tendenzialmente procrastinati a data successiva al 30.6.2020 gli atti notarili di trasferimento immobiliare nelle procedure concorsuali.

Le osservazioni ai progetti di distribuzione saranno comunicati ai delegati con modalità telematiche.

Disposizioni per l'ufficio N.E.P.

a) quanto alle notifiche:

la parte o il suo difensore potrà accedere negli uffici UNEP solo per richiedere le notifiche degli atti urgenti e che scadono nei successivi venti giorni dalla richiesta; si invitano gli avvocati ad avvalersi al massimo della possibilità di eseguire le notifiche personalmente, sia a mezzo posta che telematicamente, ai sensi della legge 53 del 1994; le notifiche, anche quelle relative ai pignoramenti immobiliari e presso terzi saranno eseguite a mezzo posta, anche se il destinatario risiede a Enna; le stesse modalità di notifica varranno per le richieste di notifica da parte delle cancellerie e segreterie;

b) per quanto riguarda sfratti ed esecuzioni mobiliari:

l'ufficiale giudiziario tenterà di eseguire i pignoramenti mobiliari prima del termine di scadenza, ma soltanto se ciò potrà essere realizzato senza rischio per la salute dell'ufficiale giudiziario e del destinatario. Spetterà al Funzionario Dirigente l'Ufficio decidere se la notifica possa essere fatta a mani o meno, a salvaguardia di tutti soggetti coinvolti nella procedura di notificazione.

Quanto agli sfratti, l'art.103, co.6, D.L. n.18/2020 prevede che "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020".

Disposizioni per gli uffici del giudice di pace

Deve ritenersi che gli uffici del giudice di pace non siano interessati da procedimenti "urgenti" di cui al comma 3 dell'art.83 D.L. n.18/2020, salvi i procedimenti che dovessero essere dichiarati urgenti dal magistrato, all'esito del vaglio dell'istanza, specificamente motivata, che la parte dovesse inoltrare.

Fino al 15.4.2020 tutte le udienze sono rinviata d'ufficio.

In sede civile deve essere privilegiata, ove possibile, la trattazione scritta della causa o la trattazione da remoto, secondo quanto già esemplificato per il tribunale.

Tutte le udienze vanno trattate a porte chiuse.

Le cause, ad eccezione di quelle che seguono il rito lavoro, per cui è già stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni saranno trattate, in via ordinaria, per iscritto, con deposito di memorie conclusionali alla pec dell'ufficio almeno due giorni prima della data fissata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, salvo che una delle parti non richieda espressamente la discussione orale della causa.

Per le cause, mature per la decisione, in cui non è stata ancora fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice indicherà alle parti un termine per il deposito di memorie conclusionali, alla scadenza del quale tratterà la causa in decisione, salvo che una delle parti non faccia richiesta di discussione orale.

Deve essere privilegiato il deposito di istanze e documenti alla pec degli uffici. In ogni caso, eventuali accessi alla cancelleria, fino alla data del 30.6.2020, dovranno essere preceduti da richiesta telematica o telefonica e la cancelleria provvederà ad indicare data ed ora dell'accesso onde evitare che nell'ufficio siano contemporaneamente presenti più di due persone.

Si comunichi: a tutti i magistrati, ordinari ed onorari; ai giudici di pace; alle cancellerie del Tribunale e degli uffici dei Giudici di Pace; al Dirigente dell'ufficio N.E.P.; agli ordini professionali, al Presidente dell'Ordine degli avvocati; al signor Procuratore della Repubblica.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello.

Il Presidente
Cesare Zucchetto

